




CISET – Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica  
Codice Ente 2772




# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

## ai sensi del D. Lgs. 231/2001

---

PARTE SPECIALE

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 22/12/2016



REVISION HISTORY	
	CHANGES / REMARKS
01	Prima emissione 22/12/2016 Approvazione CdA 22/12/2016



## **INDICE – Parte Speciale**

<b>PARTE SPECIALE 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	<b>4</b>
1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)	5
2. La Pubblica Amministrazione	6
2.1 Enti della Pubblica Amministrazione	6
2.2 Pubblici Ufficiali	7
2.3 Incaricati di un pubblico servizio	8
3. Funzione della Parte Speciale 1	9
4. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.	9
5. Regole e principi generali	12
5.1 Il sistema in linea generale	12
5.2 Il sistema di deleghe e procure	12
5.3 Principi generali di comportamento	14
6. Procedure specifiche	15
6.1 Procedure specifiche generalmente applicabili	15
7. Controlli dell’OdV	17
<b>PARTE SPECIALE 2 – Reati societari</b>	<b>18</b>
1. Le fattispecie di reati societari (art. 25 ter del D.Lgd 231/2001)	18
2. Funzione della Parte Speciale 2	21
3. Processi Sensibili nell’ambito dei reati societari	21
4. Regole generali	22
4.1 Il sistema in linea generale	22
4.2 Principi generali di comportamento	22
6. Procedure specifiche	23
7. Controlli dell’OdV	24
<b>PARTE SPECIALE 3 – Salute e sicurezza dei lavoratori</b>	<b>25</b>
1. L’art. 25 septies D.Lgs. 231/2001	25
2. Funzione della Parte Speciale 3	25
3. Processi Sensibili	26
5. Organizzazione interna dell’Ente	28
7. Controlli dell’OdV	28
APPENDICE A – Il decreto legislativo 231/2001 e la normativa rilevante	29



## **PARTE SPECIALE 1 - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

### **1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra l’Ente e la P.A.. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

- *Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*  
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*  
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.
- *Concussione (art. 317 c.p.)*  
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato può certamente essere commesso anche da dipendenti di CISSET in quanto l’Ente è incaricato di un pubblico servizio. Tuttavia sembra più plausibile un’ipotesi di concorso in concussione. Poniamo, ad esempio, che l’Ente partecipi a una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare CISSET, che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.
- *Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)*  
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente). L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un



atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l’Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.



## **2. La Pubblica Amministrazione**

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

### **2.1 Enti della pubblica amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione.

*Ente della Pubblica Amministrazione:* qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

*Pubblica Amministrazione:* tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
  - 2.1. Ministeri;
  - 2.2. Camera e Senato;
  - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
  - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - 2.5. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
  - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - 2.7. Banca d’Italia;
  - 2.8. Consob;
  - 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;



- 2.10. Agenzia delle Entrate;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
  - 8.1. INPS;
  - 8.2. CNR;
  - 8.3. INAIL;
  - 8.4. INPDAI;
  - 8.5. INPDAP;
  - 8.6. ISTAT;
  - 8.7. ENASARCO;
9. ASL
10. enti e Monopoli di Stato;
11. RAI

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

7

## **2.2. Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati



dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

*Pubblico Ufficiale:* Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

*Pubblica funzione amministrativa*

1. funzione amministrativa;
2. disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi;
3. caratterizzata da:
  - 3.1. formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o
  - 3.2. dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

*Norme di diritto pubblico*

Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

*Pubblici Ufficiali stranieri*

1. qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;
2. qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un’impresa pubblica di tale Paese;
3. qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale pubblica.

### **2.3 Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione”- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:



- (a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati di seguito

*Incaricati di Pubblico Servizio:* Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio

#### *Pubblico servizio*

1. Un’attività;
2. disciplinata da norme diritto pubblico;
3. caratterizzata dalla mancanza da poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa), e
4. non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale

### **3. Funzione della Parte Speciale -1-**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, e dagli Organi Sociali di CISSET, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner di CISSET sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### **4. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.**

Di seguito sono elencate le attività già sinteticamente indicate nella Parte Generale del presente Modello e che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001: Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che



CISET intrattiene con la Pubblica Amministrazione, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. Rapporti costanti e correnti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell’attività di ricerca e formazione sia nell’ambito del sistema regionale veneto di accreditamento in particolare (Ministeri, Regioni, Università) sia in ambito nazionale e internazionale.

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra i Dipendenti e Collaboratori dell’Ente ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e quindi alla possibilità che si creino o vengano indotti rapporti privilegiati tali da creare un vantaggio per l’Ente. In particolare in tema di formazione, è necessario rilevare il rischio di commissione del reato di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, qualora l’Ente ottenga detti finanziamenti mediante false dichiarazioni inerenti requisiti propri o dell’attività finanziata, ovvero del reato di malversazione nel caso in cui, ottenuti finanziamenti finalizzati ad attività di formazione, vengano destinati ad altre attività.

2. Richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici erogati da enti italiani o stranieri. Il rischio teorico è connesso alla possibilità di influenzare indebitamente le assegnazioni di finanziamenti mediante rapporti indebiti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione erogante, ovvero mediante false dichiarazioni o attestazioni di requisiti necessari per il finanziamento. E’ inoltre possibile che finanziamenti o contributi, finalizzati alla realizzazione di determinati progetti vengano indebitamente utilizzati dall’Ente per scopi diversi.

10

3. Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi o di consulenze esterne. Il rischio teorico incidente sul processo di assegnazione di incarichi o consulenze consiste nella possibilità che esso sia strumento per veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi all’Ente. Ad esempio, è da considerarsi particolarmente a rischio il procedimento di assegnazione di un incarico di consulenza ad un docente che al contempo abbia un ruolo dirigenziale all’interno di un ente pubblico.

4. Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.). Il rischio teorico è legato alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di enti pubblici o autorità investigative, strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l’iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi.

5. Adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, tecnici. Il rischio teorico è costituito dall’inadempimento ovvero dall’adempimento mendace di oneri ed incombenze previsti dalla normativa fiscale, amministrativa, previdenziale e tecnica al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per l’Ente.

6. Partecipazione a gare pubbliche per l’assegnazione di contratti di appalto o di altro genere a favore della Pubblica Amministrazione. Adempimento di tali contratti. Il rischio teorico nel



compimento di attività di questo genere è molteplice. In primo luogo deve essere rilevato il rischio astratto di commissione dei reati di corruzione e concussione in quanto l’Ente o soggetti ad esso appartenenti, al fine di ottenere un trattamento preferenziale in sede di gara, potrebbero intrattenere rapporti confidenziali con pubblici dipendenti erogando loro denaro o altre utilità. In secondo luogo occorre considerare il rischio ipotetico di condotte contrattualmente illecite che potrebbero integrare fattispecie di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Ad esempio, al fine di partecipare ad una gara, l’Ente dichiara di essere in possesso di determinati requisiti di cui in realtà non dispone ovvero, in caso di assegnazione, dichiara caratteristiche peculiari di propri prodotti o servizi che tuttavia non sussistono. Infine, il procedimento di adempimento di prestazioni contrattuali nei confronti della Pubblica Amministrazione è esposto al rischio della commissione del reato di truffa. Infatti, mediante la falsa certificazione di prestazioni è possibile ottenere indebitamente il pagamento delle stesse.

#### 8. Processi indirettamente esposti al rischio di commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione

- a) Acquisto di beni e servizi: tale attività è strumentalmente connessa al rischio di commissione di reati in danno della P.A. in quanto è potenziale fonte di creazione di fondi di denaro occulti mediante operazioni di fatturazione/pagamento per forniture inesistenti. Ovvero, mediante l’acquisto di beni o servizi presso fornitori che abbiano rapporti preferenziali con soggetti appartenenti alla P.A. è possibile ottenere indirettamente vantaggi per l’Ente.
- b) Selezione, assunzione e gestione del personale: sussiste il rischio di commissione di condotte corruttive mediante l’assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti con soggetti appartenenti alla P.A.
- c) Gestione dei rimborsi spese: mediante l’utilizzo fraudolento di tale strumento è possibile procedere alla creazione di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti.
- d) Gestione dei flussi finanziari: sussiste il rischio di creazione, mediante artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti.
- e) Gestione delle sponsorizzazioni e degli omaggi: sussiste il rischio che iniziative di sponsorizzazione o la distribuzione di omaggi siano veicolo per una condotta volta alla corruzione/concussione, anche indiretta, di soggetti appartenenti alla P.A.



## **5. Regole e principi generali**

### **5.1 Il sistema in linea generale**

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle policy e alle procedure aziendali, ai valori e alle politiche del gruppo e alle regole contenute nel presente Modello. Le eccezioni a tali regole che si dovessero ritenere indispensabili dovranno sempre essere documentate e delle stesse dovrà essere sempre avvertito immediatamente l’OdV.

In linea generale, il sistema di organizzazione dell’Ente deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L’Ente deve essere dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all’interno dell’Ente (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo avvia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) tracciabilità (in maniera scritta su supporto cartaceo o informatico) di ciascun passaggio rilevante del processo mediante;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance oggettivamente inadeguati quanto alla loro giustificazione.

### **5.2 Il sistema di deleghe e procure**

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed identificabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di poteri, funzioni e compiti connesso con il contratto di lavoro e con le mansioni in esso previste, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui l’Ente attribuisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi (il potere, cioè, di rappresentare l’Ente nel compimento di taluni atti giuridici), corrispondenti alla mansione e/o incarico. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitino, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una “procura” adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.



Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

- a) tutti coloro (Dipendenti, e Organi Sociali) che intrattengono per conto di CISET rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - I. i poteri del delegato, e
  - II. il soggetto (organo o individuo) verso il quale il delegato ha obblighi di rendiconto in forza di disposizioni gerarchiche, statutarie o ex lege;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- f) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili;
- g) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;

Una procedura ad hoc disciplina il sistema delle deleghe e procure, nonché le modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.). L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.



### **5.3 Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Dipendenti e agli Organi Sociali di CISSET – in via diretta – sia ai Consulenti ed ai Partner, in forza di apposite clausole contrattuali.

In via generale, è fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o favorire la realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare:

- a) ogni documento attinente alla gestione amministrativa deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- b) ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- c) è obbligatorio procedere alla registrazione documentale di tutti i movimenti finanziari;
- d) è vietato promettere o erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi inadeguati e/o oggettivamente impossibili da ottenere nell’esercizio. Soltanto in casi eccezionali, l’OdV sentito il Consiglio di Amministrazione può autorizzare per iscritto operazioni in tal senso;
- e) è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda;
- f) è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l’imparzialità degli stessi ovvero tali da ottenere vantaggi in modo improprio per l’Ente. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nella specifica procedura e documentate in modo adeguato;
- g) è vietato ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la l’Ente e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nell’Ente ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- h) l’Ente non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, i loro coniugi ed i loro parenti sino al terzo grado, ovvero ex dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per l’Ente;



- i) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- j) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- k) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- l) è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- m) nessun pagamento oltre la somma di euro 150,00 può essere effettuato in contanti;
- n) è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

## **6. Procedure Specifiche**

### **6.1 Procedure specifiche generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente cap. 5 devono rispettarsi le specifiche procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di CISSET in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

1. L'Ente deve conferire ai Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di CISSET il corrispondente potere (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente cap. 5.2;
2. l'OdV deve esserne informato tempestivamente con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
3. tutti i soggetti che partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa sono tenuti alla reciproca informazione;
4. l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (così detta user ID) e da una parte privata (così



detta password), che consenta all’operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;

5. ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l’operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID e della password è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale le stesse sono depositate; per lo svolgimento dei suoi compiti, l’OdV è autorizzato a prendere visione degli atti depositati;
6. è vietato utilizzare la user ID o la password di un altro operatore;
7. i contratti tra CISSET ed i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono rispettare quanto indicato ai successivi punti;
8. i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall’OdV al fine del rispetto da parte degli stessi del D. Lgs. 231/2001;
9. i Consulenti e Partner devono essere scelti in funzione della professionalità ed esperienza acquisita in relazione alle prestazioni richieste, e di tale professionalità ed esperienza deve essere acquisita dichiarazione di attestazione e veridicità, che potrà consistere anche nella presentazione di curriculum vitae e/o lista di referenze aggiornati
10. i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere apposita dichiarazione da parte dei medesimi di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per l’Ente, e di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
11. i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
12. i Consulenti ed i Partner che intrattengano costantemente rapporti con la P.A. per conto di CISSET, devono periodicamente informare quest’ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l’attività svolta con la P.A., le criticità emerse, ecc.;
13. nei contratti di service con i soci deve essere garantita (i) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, ecc., tra i contraenti; (ii) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; (iii) l’inserimento di clausole-standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. assunzione di impegno da parte dell’Ente che eroga il servizio di dare evidenza dei controlli dalla stessa posti in essere ai fini di garantire il rispetto del D. Lgs. 231/2001);
14. in caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla L. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ambientali, ASL, ecc.) devono essere presenti ed interagire con le Autorità ispettive i soggetti a ciò espressamente delegati. Tali soggetti dovranno redigere e conservare appositi verbali inerenti tutto il procedimento relativo all’ispezione. Nel caso in cui l’Autorità ispettiva rilevi difformità ovvero dal verbale conclusivo redatto dalla stessa o dai soggetti appositamente delegati dall’Ente si evidenziassero criticità, responsabile della funzione coinvolta, con l’ausilio dei soggetti delegati, dovrà informare tempestivamente con nota scritta l’OdV;



15. le dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti rese da soggetti che agiscono in nome, per conto o nell’interesse di CISET, devono contenere soltanto elementi veritieri (in caso di dati prognostici, essi devono essere stati elaborati in maniera corretta). Nel caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull’effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
16. coloro che svolgono una funzione di controllo e di supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie; Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell’ambito dell’Ente per lo svolgimento di attività connesse ai propri Processi Sensibili.

## **7. I controlli dell’OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 9 della Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



## **PARTE SPECIALE – 2 – Reati Societari**

### **1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Vista la natura di CISSET – Associazione privata senza scopo di lucro - i reati in esame non trovano applicazione diretta alla fattispecie dell’Ente. Tuttavia si evidenzia la presente parte speciale poiché viene ritenuto essenziale il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità dei dati contabili nei confronti del pubblico in generale e della Regione Lombardia, in particolare.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 ter.

- **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**  
Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’Ente o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’Ente o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall’Ente per conto di terzi;
- il reato di cui all’articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate;
- l’art. 2622 c.c. (nel nuovo testo modificato in forza della Legge 28 dicembre 2005, n. 262) prevede un inasprimento della pena se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

- **Falso in prospetto (art. 173 bis TUF)**  
Tale condotta criminosa consiste nell’espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:



- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
  - la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
  - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dell’Ente di revisione (art. 2624 c.c.).**  
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’Ente, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.  
La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.  
Soggetti attivi sono i responsabili dell’Ente di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’Ente revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E’, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell’art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti dell’Ente revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile dell’Ente di revisione.
  - **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**  
Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
  - **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**  
Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale dell’Ente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio dell’Ente, nel caso di trasformazione.
  - **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**  
La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.
  - **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**  
Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.  
Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.
  - **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell’Ente controllante (art. 2628 c.c.)**



Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o dell’Ente controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**  
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.  
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**  
La fattispecie (introdotta in forza della Legge 28 dicembre 2005, n. 262) si realizza con la violazione da parte di un amministratore o componente del consiglio di gestione di una delle società indicate dalla legge, dell’obbligo previsto dall’art. 2391, comma 1, c.c., in forza del quale tali soggetti devono dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell’Ente, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**  
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.  
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- **Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)**  
La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**  
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
- **Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**  
La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in



tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

## **2. Funzione della Parte Speciale - 2 -**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e Organi Sociali di CISSET, nonché dai suoi Consulenti come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti di CISSET sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

## **3. Processi Sensibili nell’ambito dei reati societari**

I principali Processi Sensibili, già indicati nella Parte Generale del presente documento, che CISSET ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

1. Redazione e tenuta della contabilità, predisposizione delle comunicazioni a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente (bilancio d’esercizio e bilancio consolidato, relazioni e altre comunicazioni sociali).

Il rischio potenziale è insito nell’ipotetica alterazione o falsificazione dei dati registrati, così da fornire una rappresentazione contabile difforme da quella reale.

2. Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee. Trattasi degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari ed il rischio potenziale è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva convocazione, informativa, svolgimento e verbalizzazione delle stesse.

Più specificamente, il rischio è rilevabile nella predisposizione e nella diffusione in sede assembleare da parte di amministratori o soci di documentazione falsa o alterata ai fini della deliberazione assembleare stessa su uno o più punti all’ordine del giorno.

3. Comunicazioni alle altre Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse. Trattasi dei rapporti con le autorità di vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati societari ed il rischio potenziale è insito nella loro non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva gestione.



4. Comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2391, comma 1, c.c.. Con la riforma del diritto societario del 2003, l’amministratore, oltre a dare notizia dell’interesse in una determinata operazione a tutti gli amministratori e sindaci, deve precisarne la natura, i termini, l’origine e la portata. L’obbligo informativo risulta peraltro esteso ad ogni tipo di interesse dell’amministratore, anche se questo coincida o sia convergente con l’interesse sociale. Il rischio potenziale è insito nell’omissione di tale comunicazione e nella conseguente assunzione da parte del consiglio di amministrazione di delibere senza che lo stesso si sia potuto formare un giudizio circa la convenienza per l’Ente di una determinata operazione.

## **4. Regole generali**

### **4.1 Il sistema in linea generale**

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di CISET (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario dell’Ente.

### **4.2 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali di CISET (e dei Dipendenti, e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
3. tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:



- a. rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente e/o delle sue controllate;
- b. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente;
- c. omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- d. esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto c) fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell’Ente;
- e. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Infine, tutti coloro che siano in possesso di informazioni privilegiate derivanti dal loro rapporto di lavoro con CISET non dovranno divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni rilevanti che non siano di dominio pubblico, inerenti l’Ente o qualunque altra società a cui hanno avuto accesso nell’adempimento delle proprie attività lavorative.

## **5. Procedure specifiche**

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

### *1. Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente (bilancio d’esercizio e bilancio consolidato, relazioni e altre comunicazioni sociali)*

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere determinando con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili

### *2. Tutela del Patrimonio*

Le operazioni che hanno quale effetto la modifica del patrimonio dell’Ente (aumento e diminuzione dello stesso, fusioni, scissioni, trasformazioni) ovvero potenzialmente idonee a lederne l’integrità ivi incluse le acquisizioni di interessenze di rilevante entità), devono essere compiute nel rispetto delle procedure aziendali volte a fare sì che le funzioni di amministrazione, finanza e controllo, quelle di



affari legali e tributari, nonché l’intero consiglio di amministrazione ovvero suoi membri appositamente delegati per la specifica operazione, siano tempestivamente ed adeguatamente informati e possano svolgere una compiuta valutazione degli effetti dell’operazione stessa.

### *3. Comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse*

E’ previsto che le attività sociali soggette a vigilanza siano svolte nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali esistenti, nonché a quelle che si renderanno eventualmente necessarie in ragione della specificità delle stesse. Massima attenzione sarà posta in merito alle segnalazioni periodiche alle autorità competenti per legge, l’invio ad esse della documentazione prevista dalla legge o su espressa richiesta di dette autorità, nonché ai comportamenti da osservare nel corso delle eventuali ispezioni.

## **6. I controlli dell’Odv**

Fermo restando il potere discrezionale dell’Odv di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’Odv effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere con particolare attenzione ai processi di rendicontazione di progetti ed attività finanziate da Enti Pubblici.

A tal fine, all’Odv viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



## **PARTE SPECIALE – 3 – Salute e sicurezza dei lavoratori**

### **1. L’art. 25 septies D.Lgs 231/01: omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro**

La legge 3 agosto 2007 n. 123 ha modificato il D.Lgs n. 231/2001 introducendo l’art. 25 septies. Tale articolo richiama le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 comma 3 del codice penale, con particolare riferimento alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute dei lavoratori.

In particolare:

#### **1) Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)**

Qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse.

#### **2) Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)**

Qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni in danno di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse.

Le fattispecie introdotte dalla L. 123/07 attengono a reati di tipo colposo. La responsabilità colposa, in considerazione degli artt. 40 e 43 c.p., attiene a quei soggetti che, pur non avendo voluto l’evento delittuoso, avevano l’obbligo giuridico di impedirlo mediante il rispetto di determinate norme di comportamento.

Di conseguenza l’Ente, al fine di evitare l’accadimento di fatti integranti le fattispecie di reato sopraesposte, impone a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto:

1. Della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
2. Della disciplina interna in materia di protezione e prevenzione dei rischi per i lavoratori

## **2. Funzione della Parte Speciale –3 –**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dai Dirigenti e dagli Organi Sociali dell’Ente, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Obiettivo specifico è quello di coordinare con il presente Modello la disciplina interna esistente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si intendono qui richiamati tutti i documenti, le regole, le disposizioni e le procedure elaborate dall’Ente, in ottemperanza alla normativa esistente ed in particolare al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.



In particolare la presente Parte Speciale espressamente richiama:

- Il Documento di Valutazione dei Rischi
- Funzioni e compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Le regole per l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale
- Le disposizioni in tema di sicurezza individuate per ciascuna mansione
- Le disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro
- Le disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso.<sup>1</sup>

E’ interesse primario dell’Ente, infatti, il rispetto di tutte le norme esistenti in tema di salute e sicurezza al fine di prevenire eventi in danno dei lavoratori. L’Ente inoltre si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza elaborata dalla tecnica e dall’esperienza in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

E’ inoltre interesse dell’Ente imporre a tutti i soggetti che svolgono attività alle dipendenze ovvero in nome e per conto della stessa il rispetto delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il rispetto della disciplina interna elaborata dall’Ente a tutela dei lavoratori.

Ogni violazione delle suddette norme e discipline sarà oggetto di valutazione ed eventuale sanzione da parte dell’Ente, a prescindere da qualsiasi rilevanza penale dei comportamenti suddetti.

### **3. Processi Sensibili**

Con riferimento al rischio di accadimento di infortuni in danno di lavoratori si richiama integralmente il Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dall’Ente. Tale documento offre una valutazione analitica di ciascun rischio legato alle singole attività, in relazione alla natura del luogo in cui tali attività vengono svolte.

In linea generale tuttavia è possibile considerare esposta ogni area/funzione aziendale, seppur in misura differente, in quanto il rischio per i reati di cui alla le è connesso allo svolgimento di ogni attività lavorativa.

### **4. Regole e principi generali**

L’Ente, al fine di tutelare i lavoratori dai rischi connessi all’attività lavorativa ha adottato un sistema organizzativo basato sui seguenti elementi:

- 1) Predisposizione di una struttura dotata di compiti, poteri e responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, in coerenza con l’organico funzionale dell’impresa e nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Analisi dei rischi connessi all’attività lavorativa in relazione alla mansione ed alla natura del luogo di lavoro e continuo aggiornamento.

---

<sup>1</sup> Si veda il punto 5. Organizzazione dell’Ente per approfondimento



- 3) Elaborazione di un sistema di regole e procedure specifiche per ogni mansione e luogo di lavoro.
- 4) Costante monitoraggio dei rischi e costante controllo del rispetto delle regole e delle procedure a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 5) Formazione e informazione dei neo-assunti, formazione e informazione costante e periodica dei dipendenti/collaboratori dell’Ente.
- 6) Predisposizione di un sistema di valutazione del grado di formazione e informazione del personale.
- 7) Elaborazione di un sistema di gestione delle emergenze.
- 8) Aggiornamento continuo dei sistemi di sicurezza, controllo sulla loro efficienza, costante manutenzione.
- 9) Sistema di monitoraggio della sicurezza mediante:
  - a. programmazione temporale delle verifiche
  - b. attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive
  - c. modalità di segnalazione delle difformità
  - d. documentazione dei controlli effettuati
- 10) Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento di tutte le attività.
- 11) Costante manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli immobili.
- 12) Scelta di fornitori, contraenti e partner adeguati. Imporre agli stessi il rispetto delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’Ente si impegna perciò a:

1. Mantenere al livello più elevato gli standard di sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. Predisporre sistemi di sicurezza collettivi e individuali.
3. Provvedere ad un costante monitoraggio dei rischi.
4. Formare e informare adeguatamente e costantemente i lavoratori.
5. Nominare organismi deputati al controllo, all’elaborazione delle procedure preventive e all’attuazione delle stesse.
6. Recepire le segnalazioni dei lavoratori in tema di salute e di sicurezza.

L’Ente si impegna inoltre ad imporre il rispetto dei suddetti impegni a tutti i soggetti operanti in nome e per conto della stessa irrogando, in caso di mancato rispetto, le sanzioni previste nel presente Modello.

Al contempo, tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare, oltre alle norme vigenti ed alle disposizioni interne all’Ente, le seguenti regole di carattere generale:

- a) Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro.
- b) Implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all’attività lavorativa.



- c) Considerare prevalente l’interesse dell’Ente a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto all’interesse economico.
- d) Valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro.
- e) Osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
- f) Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.
- g) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro.
- h) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
- i) Segnalare immediatamente il cattivo funzionamento delle attrezzature ovvero dei dispositivi di sicurezza.
- j) Segnalare immediatamente al Preposto, al Dirigente o al Datore di Lavoro l’esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- k) Segnalare immediatamente le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza soltanto entro le propri capacità e competenze.

## **5. Organizzazione Interna dell’Ente**

In considerazione della dimensione aziendale, della bassa complessità strutturale e del rapporto con l’Università Ca’ Foscari di Venezia normato dallo Statuto, al fine di adempiere in maniera adeguata alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ente si avvale del supporto delle strutture dell’Ateneo, tra queste comprese RSPP, medico competente e responsabile dei lavoratori per la sicurezza.<sup>2</sup>

## **6. I controlli dell’OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nella Parte Speciale –3 – e delle norme ivi richiamate, in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Dirigenti, i Preposti e tutti gli altri soggetti dotati di funzioni nell’ambito della sicurezza.

L’OdV documenta in forma scritta i controlli effettuati ed i risultati ottenuti.

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ivi compresa quella relativa ai controlli svolti dagli organi deputati nel rispetto della normativa vigente.

---

<sup>2</sup> L’art. 12 dello Statuto Ciset dice che l’Università Ca’ Foscari di Venezia è esonerata dal pagamento delle quote concorrendo con supporto scientifico, logistico e didattico alle attività che il Centro si propone



## **Appendice – A –**

### **Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- (a) reati commessi nei rapporti con la P.A.;
- (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- (c) alcune fattispecie di reati in materia societaria;
- (d) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- (e) i reati contro la personalità individuale;
- (f) i reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- (g) il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; (h) il reato di sfruttamento sessuale dei bambini e della pedopornografia anche a mezzo internet;
- (i) il "reato transnazionale", che sussiste qualora si tratti di reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e: i) sia commesso in più di uno Stato; ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- (j) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

#### **a) Reati contro la P.A.**

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);



**CISET – Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica**  
**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

**b) Reati in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

**c) Reati societari**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (173 bis TUF);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell’Ente controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In relazione ai reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell’ente allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal D. Lgs. 231/2001, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre tipologie di reato.

**d) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratici**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289-bis c.p.);



**CISSET – Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica**  
**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato (302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione; Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.).

e) Reati contro la personalità individuale

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

f) Reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

g) Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis codice penale).

h) Reato di sfruttamento sessuale dei bambini e della pedopornografia anche a mezzo internet

- Prostituzione minorile (art. 600-bis codice penale);
- Pornografia minorile (art. 600-ter codice penale);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater codice penale);
- Confisca e pene accessorie (art. 600-septies codice penale);
- Pene accessorie ed altri effetti penali (art. 600-nonies codice penale);
- Legge 03-08-1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

i) Reato “transnazionale”

- Legge 16-03-2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- il “reato transnazionale” sussiste qualora si tratti di reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e: i) sia commesso in più di uno Stato; ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

j) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro



**CISET – Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica**  
**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

- Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) Qualora dalla violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, derivi la morte di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse.
- Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) Qualora dalla violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori derivino lesioni in danno di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse.

(m) Reati in materia di delitti contro l'industria e il commercio;

- art. 513 “Turbata libertà dell'industria o del commercio”: violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; □ art. 515 “Frode nell'esercizio del commercio”: nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; □ art. 516 “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”; □ art. 517 “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”: vendita o distribuzione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- art. 517-ter “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”: fabbricazione o messa in opera industrialmente di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di beni di cui sopra; □ art. 517-quater “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”. □ art. 513-bis “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”;
- art. 514 “Frodi contro le industrie nazionali”: vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

n) reati in materia di violazione del diritto di autore .

- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione,



**CISET – Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica**  
**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso D. Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.